

proposte di coordinamento relative al disegno di legge: « Modificazioni delle norme concernenti le elezioni amministrative ».

L'articolo 1 è stato sdoppiato: la parte che concerneva il diritto elettorale delle donne è stata trasferita in un articolo a parte.

L'articolo 2 è diventato articolo 3.

All'articolo 2, n. 1, la parola « numerati » dopo le parole « su due colonne » è stata spostata prima di queste parole stesse, in modo che la frase resta così modificata: « i nomi e cognomi dei candidati numerati su due colonne ecc. ».

L'articolo 3 è diventato articolo 4, l'articolo 4 è diventato articolo 7. L'articolo 4-*bis* è diventato articolo 6.

L'articolo 4-*ter* è diventato l'articolo 5; l'articolo 4-*quater* è diventato l'articolo 8; l'articolo 5 è diventato l'articolo 9.

Il nuovo articolo 9 al sesto comma (n. 5), porta una modificazione di pura forma, per cui il nuovo testo è del seguente tenore:

« Uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente ogni busta, e la consegna al presidente. Questi, nel modo indicato dall'allegato A, stacca la parte rettangolare perforata dalla faccia anteriore della busta, estrae e spiega la scheda, proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni nome cancellato od aggiunto, e passa infine la scheda ad altro scrutatore ».

L'articolo 6 è diventato articolo 10. In quest'articolo 10, dove è detto: « degli articoli 4 e 4-*quater* », si debbono sostituire le parole: « degli articoli 7 e 8 ».

L'articolo 7 è diventato l'articolo 11; l'articolo 8 è diventato l'articolo 12, e nel primo comma, prima linea, dove è detto « raggiunto », si deve leggere: « raggiunti ».

L'articolo 9 è diventato l'articolo 13; l'articolo 10 è diventato l'articolo 14; l'articolo 11 è diventato l'articolo 15; l'articolo 12 è diventato l'articolo 16; l'articolo 13 è diventato l'articolo 17, ma così modificato: « Gli articoli 93 e 94 della legge comunale e provinciale sono abrogati ».

L'articolo 14 è diventato l'articolo 18, e nel primo comma sono state cancellate le parole: « la trasmissione e la consegna delle buste », perchè di ciò si parla particolarmente nell'articolo 17.

L'articolo 15 è diventato l'articolo 19.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare per un chiarimento sulla portata di una disposizione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. La Camera ha votato la disposizione transitoria che rinvia l'applicazione di questa legge ad una data un po' lontana. Ora io desidererei, a questo proposito, un chiarimento.

Poichè è davanti alla Camera una proposta di legge per l'ammissione delle donne all'esercizio del voto, tanto nelle elezioni politiche che in quelle amministrative, desidererei sapere, per il caso che questa proposta fosse discussa ed approvata dalla Camera, se l'esercizio del diritto di voto alle donne nelle elezioni amministrative sarebbe regolato dalla nuova legge, non ancora discussa, oppure se la questione dovrebbe considerarsi pregiudicata e decisa dalla disposizione transitoria, inserita nella proposta di legge che ora voteremo a scrutinio segreto, e che ha rinviato senz'altro l'esercizio del voto alle donne nelle elezioni amministrative.

Non credo che quest'ultima sarebbe la soluzione giuridicamente e politicamente esatta della questione; credo invece che la disposizione transitoria rinviante ad altra epoca l'applicazione della legge testè discussa si riferisca al complesso della legge, e che quindi si possa correttamente, con altra legge, consentire un uso più sollecito del diritto al voto amministrativo per le donne.

Desidererei, però, ad ogni modo, che di questa mia interpretazione vi fosse un riconoscimento autentico, prima della votazione; poichè più tardi esso potrebbe essere contestato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Intervengo per esprimere il parere su di un punto che mi pare evidente.

Noi votiamo ora questa legge; se ne sarà approvata un'altra, decideremo allora quello che ci sembrerà più opportuno di fare.

Questa seconda potrà anche stabilire che l'attuale legge si applichi immediatamente, poichè una legge posteriore deroga dalla legge anteriore. Con questo non ho inteso che di esprimere una mia opinione.

MODIGLIANI. Ne prendo atto.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di continuare nell'esposizione del coordinamento.

CASERTANO, *relatore*. L'articolo 16 è diventato l'articolo 20; l'articolo 17 diventa l'articolo 21. Il primo comma, però,